

In questo numero:

1. La vexata quaestio del rimborso spese legali (deliberazione n. 73 depositata il 26 aprile 2017 Corte dei Conti – Sez. Controllo Emilia-Romagna)
2. Infortunio sul lavoro e responsabilità del committente (Cass. Pen., Sez. IV 15 marzo 2007, n. 19732)
3. Non sempre l'Ente è responsabile dei danni cagionati dal demanio stradale (sentenza n. 20539/2017 Tribunale ordinario di Bologna)
4. Delitto di inquinamento ambientale (Cassazione Penale, Sez. III, 3 novembre 2016 n. 46170)

Dalla redazione

La presente Newsletter vuole essere uno strumento informativo su argomenti di attualità inerenti, in particolare, le problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione.

Esso vuole altresì costituire un'occasione di confronto, al fine di una nostra sempre maggiore conoscenza professionale del settore degli Enti Pubblici, cui le nostre Società dedicano uno specifico "team".

Pertanto, siamo a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti in merito agli argomenti trattati così come per suggerimenti e contributi informativi che saranno particolarmente gradito per aprire un tavolo di lavoro/confronto; in tal caso, pregasi inviare una mail al seguente indirizzo: newsletter@inerspa.eu

La Redazione

1. La vexata quaestio del rimborso spese legali (deliberazione n. 73 depositata il 26 aprile 2017 Corte dei Conti – Sez. Controllo Emilia-Romagna). Alcune chiare indicazioni in materia di rimborso delle spese legali vengono fornite dalla recente delibera n. 73, che pone in primo luogo quale condicio sine qua non della risarcibilità, l'assenza di un conflitto di interessi con l'Ente. Il principio che sta alla base del rimborso delle spese



Corte dei Conti

legali in favore di dipendenti ed amministratori pubblici, assolti per non avere commesso il fatto nell'ambito di un procedimento connesso all'espletamento del servizio, muove la sua ratio dal principio che chi agisce per un interesse altrui non deve sopportare nella sua sfera personale gli effetti negativi di questa attività, bensì deve essere tenuto indenne sia dalle spese sostenute, sia dai danni subiti per l'esecuzione del suo compito (C. Conti Sr n. 707/1991). Il rimborso in favore dei dipendenti degli enti locali è attualmente sancito dall'art. 12 del CCNL del 12/12/2002 per l'area della dirigenza, e dall'art. 28 del CCNL del 14/09/200 per il restante personale; dette norme lo subordinano alla circostanza che i fatti o gli atti siano direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, all'insussistenza del conflitto di interessi, all'assenza di dolo o colpa grave. Solo con il d.l. 19/06/2015 n. 78 (art.7-bis) convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2015 n. 125, il diritto al rimborso viene riconosciuto e sancito definitivamente anche in favore di amministratori locali. Questo diritto si costituisce nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione in presenza di seguenti questi requisiti: a) assenza di conflitto di interessi, b) presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i

fatti giuridicamente rilevanti, c) assenza di dolo o colpa grave. L'assenza di conflitto di interessi, richiede in generale l'accertamento che i beneficiari del rimborso non abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. L'assenza del conflitto di interessi si ha solo a fronte di pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso. Qualora invece siano motivate nei termini di cui al comma 2 dell'art. 530 del c.p.p., occorrerà altresì verificare l'assenza di un conflitto di interessi con l'ente. Pertanto è onere dell'ente prima di procedere al rimborso delle spese legale, effettuare un accertamento interno che, nel caso di istruzione di un fascicolo disciplinare, sarà coincidente con le risultanze di questo ultimo.

2. Infortunio sul lavoro e responsabilità del committente (Cass. Pen., Sez. IV 15 marzo 2007, n. 19732). Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava, come in qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro, che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità di organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto. In caso di infortunio è peraltro possibile la configurabilità della responsabilità anche del committente. Questo infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. Inoltre il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percettibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini, mentre in questa evenienza, a escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia il controllato, con continua e prudente diligenza, la puntuale osservanza.



3. Non sempre l'Ente è responsabile dei danni cagionati dal demanio stradale (sentenza n. 20539/2017 Tribunale ordinario di Bologna). Grava sul danneggiato l'onere di provare che il danno subito si sia determinato come conseguenza del normale utilizzo della cosa, così con la sentenza in oggetto il Tribunale di Bologna respinge l'istanza risarcitoria avanzata da un cittadino caduto in seguito ad un cordolo disconnesso di un marciapiede pedonabile. La sentenza trova il suo fondamento in alcune recenti orientamenti della Suprema Corte, in materia di condotta del danneggiato, che offrono spunti significativi, nella gestione delle responsabilità della P.A., in particolare vediamo i punti salienti. Nell'ipotesi di danno proveniente da cose

inerti –ossia prive di un intrinseco dinamismo – che richiedono, per la causazione dell’evento lesivo, un comportamento attivo da parte di terzi (in particolare del danneggiato), la cosa, perchè possa configurarsi una responsabilità da custodia (art. 2051 CC), deve essere connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile- se non inevitabile – e pertanto non superabile con l’ordinaria diligenza (Cass. N. 2660/2013 – Cass. N. 21212/2015). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro specificato, per quanto attiene il profilo del comportamento del danneggiato, che “l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi art. 2051 CC, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o provvedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere percepita e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento delle vittima incide sul dinamismo causale del danni, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Cass. N.23919/2013 – N. 23584/2013 – N. 12895/2016) .

4. . Delitto di inquinamento ambientale (Cassazione Penale, Sez.

III, 3 novembre 2016 n. 46170). Per la prima volta con la pronuncia n. 46170 del 3 novembre 2016, la Corte affronta una serie di questioni interpretative relative agli ecoreati (introdotti con la Legge 22/05/2015 n. 68 – che inserisce nel Codice Penale cinque nuove fattispecie delittuose di danno a tutela del bene ambiente). Il delitto di “inquinamento ambientale” si commette quando si produce un’alterazione dell’ecosistema incisiva e



oggettivamente rilevabile, anche se reversibile, violando le norme non strettamente ambientali e senza necessariamente superare i valori limite dettati da specifiche regole di settore.

La Suprema Corte nell’esaminare il delitto di inquinamento di cui all’art. 452 bis c.p. offre agli interpreti importanti indicazioni ermeneutiche per la corretta interpretazione ed applicazione dei principali requisiti di fattispecie, che si possono così sintetizzare, pur rimandando per un approfondimento compiuto alla lettura della citata sentenza: 1) il requisito dell’abusività, che si costituisce laddove l’attività si ponga in violazione di disposizioni legislative (statali o regionali) o amministrative che siano previste non soltanto a tutela dell’ambiente, ma anche a presidio di beni giuridici diversi, purché collegati alla tutela ambientale e ad essa contigui; 2) l’oggetto materiale del reato, alterazione deve avere ad oggetto le acque o l’aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure – a maggior ragione – un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna; 3) la compromissione o deterioramento, nel merito la Corte evidenzia come



Newsletter
Informazione assicurativa
di "INSER S.p.A."

Numero 3 - anno 2017

i due termini indichino *“fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”*, inoltre precisa che la *“compromissione”* indica *“una condizione di rischio e pericolo”* che, incidendo *“sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema”*, può essere definita di *“squilibrio funzionale”*. Il *“deterioramento”*, invece, implicherebbe uno *“squilibrio strutturale”*, caratterizzato *“da un decadimento di stato o di qualità”* delle risorse. In ogni caso, la Suprema Corte evidenzia come l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante non possa assumere alcun rilievo nell’escludere l’illiceità penale della condotta, ravvisando piuttosto in tale circostanza un elemento di differenziazione tra il delitto *de quo* e quello, più severamente punito, di disastro ambientale, previsto dal successivo art. 452 *quater* c.p.; 4) significatività e misurabilità, la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, elemento che – osserva la Corte – eleva *“in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo”*. L’alterazione dell’ambiente, che pure non deve essere irreversibile come nel più grave delitto di disastro, dovrà risultare *“significativa”*, ossia denotata di incisività e rilevanza, e *“misurabile”*, ovvero quantitativamente apprezzabile o comunque oggettivamente rilevabile.

AVVERTENZA

Copyright Inser Spa.

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i paesi.